

**ALLEGATO N. 2: SCHEDE TIPOLOGICHE CON LE CORRELATE NTA
DELLA VPRG**

ALLEGATO AL DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE

Ai sensi del D.lgs 36/2023

**AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
RELATIVI ALLE ATTIVITÀ DI RILIEVI PRELIMINARI E PROGETTAZIONE DI
FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DA RESTITUIRE CON METODI E
STRUMENTI DI GESTIONE INFORMATIVA DIGITALE DELLE
COSTRUZIONI, COMPRENSIVA DEL COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, CON RISERVA DI
AFFIDAMENTO ANCHE DEI SERVIZI DELLA DIREZIONE LAVORI E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE**

**Lavori di valorizzazione e restauro della palazzina Canonica, degli edifici
collegati e delle aree scoperte di pertinenza
Istituto di Scienze Marine (CNR-ISMAR)
c/o Riva dei Sette Martiri, 1364/A, 30122 – Venezia (VE)**



STAZIONE APPALTANTE:

Istituto di Scienze Marine (ISMAR) di Venezia
del Consiglio Nazionale delle Ricerche

**Responsabile Unico del
Progetto (RUP):**

arch. Silvana Pirelli

SCHEDA 12

Unità edilizia novecentesca di complessivo pregio architettonico (tipo N).

Parte I - Descrizione

Per unità edilizia novecentesca di complessivo pregio architettonico si intende l'unità edilizia che per l'insieme delle sue caratteristiche strutturali, distributive e compositive esterne e interne entra nel patrimonio figurativo della città, come testimonianza delle scelte stilistiche, retrospettive o innovative, storicizzate nella memoria collettiva, anche se il suo inserimento nell'ambiente antico è spesso tipologicamente e morfologicamente incongruo.

Parte II - Prescrizioni per le trasformazioni fisiche

- (1) Conservazione, o ripristino, per le parti alterate delle murature e delle rifiniture esterne.
- (2) Conservazione delle strutture portanti interne, orizzontali e verticali.
- (3) Conservazione o ripristino degli ambienti interni architettonicamente significativi, con le loro rifiniture.
- (4) Possibilità di modifica delle tramezzature e dei servizi interni, coerentemente con gli elementi architettonici interni e esterni da conservare.
- (5) Possibilità di realizzare abbaini di falda, ad una o due falde, coerentemente con le dimensioni, la struttura e la forma delle coperture, con la partitura dei prospetti e degli eventuali abbaini preesistenti.

Parte III - Destinazioni d'uso compatibili

- (1) Tutte le utilizzazioni coerenti con l'assetto fisico risultante dalle trasformazioni consentite, fatte salve le indicazioni dello strumento urbanistico esecutivo in cui l'unità è collocata.
- (2) A tutti i piani a condizione che almeno uno di questi abbia superficie utile abitabile superiore a 200 mq, ed a condizione che le eventuali abitazioni o abitazioni collettive presenti nella medesima unità edilizia abbiano accesso separato: strutture ricettive alberghiere; strutture ricettive extralberghiere adibite ad uso ricettivo esclusivo.

(2) SCHEDA 13

Unità edilizia novecentesca di pregio architettonico limitato all'assetto esterno (tipo Ne).

Parte I - Descrizione

Per unità edilizia novecentesca di pregio limitato all'aspetto esterno si intende l'unità edilizia che entra nel patrimonio figurativo cittadino, come quella della scheda precedente, soltanto per il suo involucro esterno, mentre le sue caratteristiche interne sono prive di significato, e frequentemente contrastanti con l'assetto esterno.

Parte II - Prescrizioni per le trasformazioni fisiche

- (1) Conservazione, o ripristino per le parti alterate, delle murature e rifiniture esterne.
- (2) Possibilità di qualsiasi modifica delle strutture e rifiniture interne, purché ne consegua una miglior coerenza con l'assetto architettonico esterno.
- (3) Possibilità di realizzare abbaini, di falda, ad una o due falde, coerentemente con le dimensioni, la struttura ed la forma delle coperture, con la partitura dei prospetti e degli eventuali abbaini preesistenti.

Parte III - Destinazioni d'uso compatibili

Tutte le utilizzazioni coerenti con l'assetto fisico risultante dalle trasformazioni consentite, fatte salve le indicazioni dello strumento urbanistico esecutivo in cui l'unità è collocata.

Art. 12- Unità edilizie novecentesche di pregio architettonico

NTA

Le trasformazioni fisiche consentite o prescritte nelle unità edilizie indicate, dalle tavole contrassegnate dalla sigla B1, appartenenti alla categoria delle unità edilizie novecentesche di pregio architettonico comprendono, con riferimento all'intero organismo (scheda 12) o al solo aspetto esterno (scheda 13):

- a)- il restauro degli aspetti e degli elementi architettonici, nonché il ripristino degli elementi originali alterati, mediante:
 - a1)- il restauro o il ripristino dei fronti; in essi possono essere variati, se necessario, il numero e la posizione delle aperture, in accordo con la logica distributiva propria delle singole unità edilizie;
 - a2)- la conservazione o il ripristino dell'impianto distributivo organizzativo originario, proprio della singola unità edilizia interessata;
 - a3)- il restauro o il ripristino degli ambienti interni che abbiano elementi od aspetti di pregio;
 - a4)- la conservazione o il ripristino dei collegamenti verticali ed orizzontali originali propri della singola unità edilizia interessata;
 - a5)- la conservazione o il ripristino del sistema degli spazi liberi, esterni ed interni, e delle relative caratteristiche dimensionali e formali;
 - a6)- il ripristino o la ricostruzione filologica di parti eventualmente crollate o demolite;
- b)- il consolidamento, ovvero la sostituzione integrale o parziale per quanto non recuperabili, ovvero ancora la ricostruzione per quanto distrutti, ma comunque senza modificazione della posizione o della quota, dei seguenti elementi strutturali: murature portanti sia interne che esterne; solai e volte; tetto, con ripristino del manto di copertura originario e proprio della singola unità edilizia; scale, nel rispetto di quanto disposto alla precedente lettera a4;
- c)- la eliminazione delle superfetazioni, intendendosi per esse ogni manufatto incongruo rispetto alle caratteristiche dell'impianto originario e proprio della singola unità edilizia;
- d)- la modifica e/o l'inserimento di impianti tecnologici ed igienico-sanitari, nel rispetto di ogni altra prescrizione delle presenti norme.



SCHEDA 46

Giardino di impianto novecentesco non disegnato.

Parte I - Descrizione

Per giardino di impianto novecentesco non disegnato si intende l'unità di spazio scoperto adibita a giardino, non presentante ripartizioni geometriche degli spazi verdi, nonché non rinvenibile con la stessa utilizzazione nella cartografia storica ottocentesca e pertanto di presumibile impianto novecentesco.

Parte II - Prescrizioni relative alle trasformazioni fisiche

- (1) Mantenimento delle caratteristiche dimensionali e formali dell'unità di spazio scoperto.
- (2) Mantenimento del rapporto di pertinenza con le unità edilizie, con divieto di realizzazione di elementi di separazione da esse, ovvero di divisione interna, di qualsiasi tipo.
- (3) Mantenimento della coltivazione a giardino, con la conservazione delle essenze vegetali esistenti o la loro sostituzione con altre.
- (4) Realizzazione di capanni amovibili per gli attrezzi, nonché di elementi di arredo.
- (5) Sostituzione, ripristino e/o realizzazione di elementi di delimitazione perimetrali.

Parte III - Destinazioni d'uso compatibili

Giardini di pertinenza di unità edilizie.

Art. 14- Orti e giardini

NTA

14.1- Le trasformazioni fisiche consentite o prescritte nelle unità di spazio scoperto indicate, nelle tavole contrassegnate dalla sigla B1, appartenenti alla categoria degli orti od alla categoria dei giardini, sono volte alla conservazione delle caratteristiche dimensionali e formali dell'unità di spazio interessata, anche attraverso l'eliminazione delle superfetazioni, intendendosi per esse ogni manufatto:

- incongruo rispetto all'assetto presente dell'unità di spazio scoperto, ovvero all'assetto di essa che sia espressamente previsto e che si intenda costituire o ricostituire;
- che non rivesta alcun interesse storico e/o artistico in sè, nè per la lettura filologica dell'unità di spazio interessata.

14.2- Nelle unità di spazio scoperto indicate appartenenti alla categoria degli orti la realizzazione di capanni per gli attrezzi e/o di serre fisse per la forzatura delle colture, ove espressamente prevista, deve avvenire nei limiti di un indice di copertura non superiore al 2,5% della superficie dell'unità di spazio scoperto, comprensivo dei manufatti esistenti, aventi analoga funzione, che sia ammesso e si intenda conservare. I capanni per gli attrezzi e le serre fisse di nuova costruzione devono avere altezza non superiore a m 2,00. Per le serre mobili, intese come coperture destinate alla protezione stagionale delle colture, ove espressamente previste, valgono le seguenti prescrizioni:

- a)- sono ammesse esclusivamente le serre mobili realizzate con teli di polietilene ed archi in metallo, con altezza massima al colmo pari a m 1,50;
- b)- a seguito dello smantellamento periodico delle serre mobili i teli in polietilene devono essere riposti, oppure conferiti al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti speciali, facendosi assoluto divieto di abbandono sul terreno o di combustione in qualsiasi forma;
- c)- non è ammessa alcuna utilizzazione delle serre mobili, anche parziale, difforme da quella per la protezione stagionale delle colture.

14.3- Nelle unità di spazio scoperto indicate appartenenti alla categoria dei giardini la realizzazione di capanni per gli attrezzi deve avvenire nei limiti di un indice di copertura non superiore all'1% della superficie dell'unità di spazio scoperto; tali capanni devono avere un ingombro massimo non superiore a m 2,00x2,00 ed un'altezza non superiore a m 2,00. Nelle medesime unità di spazio la realizzazione di elementi di servizio, quali servizi igienici, chioschi per la sosta e/o la somministrazione di cibi e bevande, e simili, ove espressamente prevista, deve avvenire nei limiti di un indice di copertura non superiore al 3% della superficie dell'unità di spazio scoperto, comprensivo dei manufatti esistenti, aventi analoga funzione, che sia ammesso e si intenda conservare; tali elementi di servizio non devono avere in alcun caso altezza superiore a m 2,70. Per i giardini con superficie compresa tra mq. 100 e mq. 400 è sempre consentita la costruzione di un solo capanno con le medesime limitazioni dimensionali.

14.4- I capanni per gli attrezzi, le serre fisse e gli elementi di servizio, di cui ai due commi precedenti, devono essere amovibili, e realizzati in legno, o ferro o altri metalli verniciati con coloriture idonee e congruenti con l'ambiente, nonché vetro. E' comunque vietata la realizzazione di manufatti precari di qualsiasi genere mediante l'utilizzazione di materiali impropri o di risulta.

14.5- Nelle unità di spazio indicate appartenenti alle categorie di cui al presente articolo, ed in particolare in quelle indicate appartenenti alla categoria dei giardini, è prescritta la conservazione integrale degli elementi di arredo caratteristici e la sostituzione, loro o di loro parti, ove irrecuperabili, con gli stessi materiali. E' altresì prescritta la conservazione integrale, ed il restauro scientifico, dei manufatti e dei reperti di valore storico-artistico o storico-testimoniale,

quali fontane, pozzi, lapidi, sculture, rilievi, edicole, dipinti e simili; è consentibile o prescritto solamente il ripristino o la ricostruzione filologica di parti dei predetti manufatti e reperti eventualmente crollate o demolite.

14.6- Nelle unità di spazio indicate appartenenti alla categoria dei giardini gli elementi di arredo di nuova realizzazione, quali panchine, gazebi, pergolati, attrezzature per il gioco dei minori, e simili, devono essere, preferibilmente, amovibili, e realizzati in legno, od in ferro od in altri metalli verniciati con coloriture idonee e congruenti con l'ambiente. Il fondo dei percorsi pedonali e gli spazi di sosta non sistemati a verde, nei casi di conservazione o ripristino, della sistemazione esistente, devono essere risarciti, ove necessario, con gli stessi materiali esistenti; nei casi di ricostituzione, ove espressamente prevista, di sistemazioni preesistenti, devono essere realizzati con i materiali originari, con riferimento ad idonea documentazione, ovvero ritenuti congrui per raffronto con sistemazioni analoghe conservatesi; in tutti gli altri casi devono essere realizzati in ghiaia od in terra battuta o in mattoni in cotto e non devono riguardare più del 5% di ogni unità di spazio scoperto interessata.

14.7- E' prescritta la conservazione degli eventuali elementi di delimitazione perimetrali, delle unità di spazio scoperto di cui al presente comma, realizzati con materiali tradizionali lavorati secondo la tradizione locale. La loro sostituzione integrale o parziale per quanto non recuperabili, ovvero la loro ricostruzione per quanto distrutti, deve essere effettuata con i medesimi materiali, e comunque con materiali tradizionali.

14.8- I nuovi elementi di delimitazione perimetrali devono essere realizzati con muri di altezza non superiore a m 2, in pietra od in mattoni, faccia a vista od intonacati mediante le tecniche in uso prima della industrializzazione della calce e del cemento, oppure con cancellate continue a sbarre in ferro od in altri metalli verniciati con coloriture idonee e congruenti con l'ambiente. Le aperture negli elementi di delimitazione perimetrali possono essere munite solamente di porte in legno ovvero di cancelli metallici aventi le caratteristiche predette.

14.9- Gli elementi di delimitazione perimetrali esistenti, diversi da quelli di cui al settimo comma e difforni da quanto prescritto al precedente comma, vanno eliminati e sostituiti con elementi di delimitazione perimetrali conformemente a quanto disposto al medesimo precedente comma.

14.10- Per la realizzazione di elementi di divisione interna, qualora espressamente prevista, ove non sia possibile adeguatamente documentare le caratteristiche degli elementi preesistenti che si intendono ricostruire, valgono le disposizioni di cui all'ottavo comma.

14.11- La scelta dei colori da usare nelle eventuali coloriture degli elementi di delimitazione o di divisione di cui agli ultimi quattro commi del presente articolo deve essere di norma riferita:

- a)- al recupero, per quanto possibile, delle tracce di tinteggiatura reperibili sui medesimi elementi;
- b)- alla gamma dei colori presenti nella tradizione locale;
- c)- alla valutazione globale di un tratto sufficientemente ampio da rappresentare una campionatura attendibile delle gamme di colori caratterizzanti l'ambiente nel quale è inserito l'elemento interessato, intendendosi l'ampiezza riferita alle fronti affaccianti su di un elemento unitariamente identificabile di viabilità pedonale e/o acqua.

14.12- Nel caso in cui si proceda alla sistemazione di unità di spazio scoperto di cui al presente articolo ad impianti scoperti per la pratica sportiva, essendo tale possibilità espressamente

prevista, valgono le disposizioni di cui al successivo articolo 16, nonché alla scheda corrispondente dell'Appendice 1.

SCHEDA 57

Spazi non caratterizzati pertinenti ad unità edilizie.

Parte I - Descrizione

Per spazi non caratterizzati pertinenti ad unità edilizie si intendono le unità di spazio scoperto non riconducibili ad altra categoria delle unità di spazio scoperto concluse, ed aventi rapporti di pertinenza particolarmente stretti con determinate unità edilizie, quali chiostrine, cavedi e simili.

Parte II - Prescrizioni relative alle trasformazioni fisiche

- (1) Trasformazioni dipendenti da quelle consentibili e/o prescritte nelle unità edilizie di cui l'unità di spazio scoperto costituisce pertinenza.
- (2) Mantenimento del rapporto di pertinenza con le unità edilizie con divieto di realizzare elementi, di qualsiasi tipo, di separazione da esse.
- (3) Conservazione, ripristino e/o completamento della pavimentazione.
- (4) Conservazione e/o ripristino degli eventuali elementi di arredo.
- (5) Conservazione e/o ripristino, ovvero sostituzione, di eventuali elementi di delimitazione perimetrali.

Parte III - Destinazioni d'uso compatibili

Usi omogenei con le utilizzazioni delle unità edilizie di cui l'unità di spazio scoperto costituisce pertinenza.

Art. 17- Spazi non caratterizzati pertinenti ad unità edilizie

17.1- Le trasformazioni fisiche consentite o prescritte nelle unità di spazio scoperto indicate, nelle tavole contrassegnate dalla sigla B1 , appartenenti alla categoria degli spazi non caratterizzati pertinenti ad unità edilizie, sono dipendenti da quelle consentibili o prescritte nelle unità edilizie di cui le unità di spazio scoperto interessate costituiscono pertinenza.

17.2- E' comunque consentita, nelle unità di spazio scoperto di cui al presente articolo, qualora interamente circondate dalle unità edilizie di cui costituiscono pertinenza, la collocazione di colonne per ascensori o montacarichi al servizio delle predette unità edilizie, purché nel rispetto di ogni prescrizione ad esse relativa. Può inoltre essere consentita, nelle unità di spazio di cui al presente articolo, l'installazione di altri collegamenti verticali (quali scale) amovibili, e differenziati dall'ambiente in cui si inseriscono per forma e materiali, quali arredi fissi, al servizio delle unità edilizie delle quali le unità di spazio scoperto di cui al presente articolo costituiscono pertinenza, nei casi in cui l'installazione dei predetti collegamenti verticali in adiacenza ai fronti di tali unità edilizie sia consentita ed espressamente prevista, e sia garantito il rispetto di ogni altra prescrizione del presente articolo.

17.3- La pavimentazione esistente, qualora realizzata con materiali tradizionali lavorati secondo le tecnologie usate nella tradizione locale, va conservata. Essa va altresì ripristinata ed, ove necessario, sostituita e/o completata, con gli stessi materiali, ovvero con altri diversi documentatamente presenti antecedentemente ad eventuali trasformazioni intervenute in epoca ottocentesca o novecentesca.

17.4- E' prescritta la conservazione degli eventuali elementi di delimitazione perimetrali realizzati con materiali tradizionali lavorati secondo la tradizione locale. La loro sostituzione integrale o parziale per quanto non recuperabili, ovvero la loro ricostruzione per quanto distrutti, deve essere effettuata con i medesimi materiali, e comunque con materiali tradizionali.

17.5- Gli elementi di delimitazione perimetrali esistenti realizzati con materiali e/o tecnologie non tradizionali vanno eliminati, ed eventualmente sostituiti con muri di altezza non superiore a m 2, in pietra od in mattoni, faccia a vista od intonacati mediante le tecniche in uso prima della industrializzazione della calce e del cemento.

17.6- Per la realizzazione di elementi di divisione interna, qualora espressamente prevista, ove non sia possibile adeguatamente documentare le caratteristiche degli elementi preesistenti che si intendono ricostruire, valgono le disposizioni di cui al precedente comma.

17.7- La scelta dei colori da usare nelle eventuali coloriture degli elementi di delimitazione o di divisione deve essere di norma riferita:

- a)- al recupero, per quanto possibile, delle tracce di tinteggiatura reperibili sui medesimi elementi;
- b)- alla gamma dei colori presenti nella tradizione locale;
- c)- alla valutazione globale di un tratto sufficientemente ampio da rappresentare una campionatura attendibile delle gamme di colori caratterizzanti l'ambiente nel quale è inserito l'elemento interessato, intendendosi l'ampiezza riferita alle fronti affaccianti su di un elemento unitariamente identificabile di viabilità pedonale e/o acqua.

17.8- E' prescritta la conservazione integrale, ed il restauro scientifico, dei manufatti e dei reperti di valore storico-artistico o storico-testimoniale esistenti nelle unità di spazio scoperto

di cui al presente articolo, quali fontane, pozzi, lapidi, sculture, rilievi, edicole, dipinti e simili. E' consentito o prescritto solamente il ripristino o la ricostruzione filologica di parti dei predetti manufatti e reperti eventualmente crollate o demolite.

17.9- La realizzazione, nelle unità di spazio scoperto di cui al presente articolo, di sistemi e/o impianti per consentire o facilitare la mobilità di infanti, disabili e simili, deve avvenire mediante l'installazione di elementi amovibili, differenziati dall'ambiente in cui si inseriscono per forma e materiali, quali arredi fissi.

17.10- Non è ammessa la copertura, totale o parziale, delle unità di spazio scoperto di cui al presente articolo, nemmeno stagionale e/o realizzata con elementi amovibili o precari, salva, eventualmente, quella con tende avvolgibili o teli riponibili, ovvero con pergolati vegetali, su supporti in legno od in metallo.

SCHEMA COMPARATIVO TRA LE SCHEDE E LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

APP. 1	TIPO	DESCRIZIONE	N.T.A.
SCHEDA 1	A	Unità edilizia di base residenziale preottocentesca originaria a fronte monocellulare.	art. 05
SCHEDA 2	A1	Unità edilizia di base residenziale preottocentesca originaria a fronte monocellulare con elemento distributivo aggiunto.	art. 05
SCHEDA 3	B	Unità edilizia di base residenziale preottocentesca originaria a fronte bicellulare.	art. 05
SCHEDA 4	Bg	Unità edilizia di base residenziale preottocentesca originaria a fronte bicellulare gerarchizzato.	art. 05
SCHEDA 5	B1	Unità edilizia di base residenziale preottocentesca originaria a fronte bicellulare con elemento distributivo interposto.	art. 05
SCHEDA 6	C	Unità edilizia di base residenziale preottocentesca originaria a fronte tricellulare.	art. 05
SCHEDA 7	D	Unità edilizia di base residenziale preottocentesca originaria a blocco.	art. 05
SCHEDA 8	pt	Unità edilizia di base residenziale preottocentesca parzialmente trasformata	art. 05
SCHEDA 9	fa	Unità edilizia di base residenziale preottocentesca oggetto di fusioni od addizioni	art. 05
SCHEDA 10	O	Unità edilizia di base residenziale ottocentesca originaria	art. 06
SCHEDA 11	Or	Unità edilizia di base residenziale ottocentesca di ristrutturazione	art. 06
SCHEDA 12	N	Unità edilizia novecentesca di complessivo pregio architettonico.	art. 12
SCHEDA 13	Ne	Unità edilizia novecentesca di pregio architettonico limitato all'assetto esterno.	art. 12
SCHEDA 14	Ka	Unità edilizia di base non residenziale preottocentesca a capannone a fronte acqueo	art. 07
SCHEDA 15	Kt	Unità edilizia di base non residenziale preottocentesca a capannone senza fronte acqueo	art. 07
SCHEDA 16	Koa	Unità edilizia di base non residenziale ottocentesca a capannone a fronte acqueo	art. 08
SCHEDA 17	Kot	Unità edilizia di base non residenziale	art. 08

APP. 1	TIPO	DESCRIZIONE	N.T.A.
		ottocentesca a capannone senza fronte acqueo	
SCHEDA 18	Kna	Unità edilizia di base non residenziale novecentesca a capannone a fronte acqueo	art. 09
SCHEDA 19	Knt	Unità edilizia di base non residenziale novecentesca a capannone senza fronte acqueo	art. 09
SCHEDA 20	SU	Unità edilizia speciale preottocentesca a struttura unitaria	art. 10
SCHEDA 21	SUo	Unità edilizia speciale ottocentesca originaria o di ristrutturazione a struttura unitaria	art. 11
SCHEDA 22	SM	Unità edilizia speciale preottocentesca a struttura modulare	art. 10
SCHEDA 23	SMo	Unità edilizia speciale ottocentesca originaria o di ristrutturazione a struttura modulare	art. 11
SCHEDA 24	SP	Unità edilizia speciale preottocentesca a struttura modulare complessa	art. 10
SCHEDA 25	SPo	Unità edilizia speciale ottocentesca originaria o di ristrutturazione a struttura modulare complessa	art. 11
SCHEDA 26	P	Unità edilizia speciale preottocentesca ad impianto singolare o non ripetuto	art. 10
SCHEDA 27	Po	Unità edilizia speciale ottocentesca ad impianto singolare o non ripetuto	art. 11
SCHEDA 28	Nr	Unità edilizia novecentesca integrata nel contesto.	
SCHEDA 29	Nd	Unità edilizia non integrata nel contesto.	
SCHEDA 30		Orto di impianto preottocentesco od ottocentesco	art. 14
SCHEDA 31		Orto di impianto preottocentesco od ottocentesco risultante da fusioni o frazionamenti	art. 14
SCHEDA 32		Orto di impianto preottocentesco od ottocentesco autonomo risultante da fusioni o frazionamenti	art. 14
SCHEDA 33		Orto di impianto novecentesco	art. 14
SCHEDA 34		Orto di impianto novecentesco risultante da fusioni o frazionamenti	art. 14
SCHEDA 35		Orto di impianto novecentesco autonomo risultante da fusioni o frazionamenti	art. 14
SCHEDA 36		Giardino di impianto preottocentesco od ottocentesco non disegnato	art. 14
SCHEDA 37		Giardino di impianto preottocentesco od ottocentesco non disegnato risultante da	art. 14

APP. 1	TIPO	DESCRIZIONE	N.T.A.
		fusioni o frazionamenti	
SCHEDA 38		Giardino di impianto preottocentesco od ottocentesco non disegnato autonomo risultante da fusioni o frazionamenti	art. 14
SCHEDA 39		Giardino di impianto preottocentesco od ottocentesco disegnato	art. 14
SCHEDA 40		Giardino di impianto preottocentesco od ottocentesco disegnato autonomo	art. 14
SCHEDA 41		Giardino di impianto preottocentesco od ottocentesco disegnato risultante da fusioni o frazionamenti	art. 14
SCHEDA 42		Giardino di impianto preottocentesco od ottocentesco disegnato autonomo risultante da fusioni o frazionamenti	art. 14
SCHEDA 43		Giardino di impianto preottocentesco od ottocentesco disegnato con disegno originario	art. 14
SCHEDA 44		Giardino di impianto preottocentesco od ottocentesco disegnato autonomo con disegno originario	art. 14
SCHEDA 45		Giardino di impianto preottocentesco od ottocentesco disegnato con disegno originario risultante da fusioni o frazionamenti	art. 14
SCHEDA 46		Giardino di impianto novecentesco non disegnato	art. 14
SCHEDA 47		Giardino di impianto novecentesco non disegnato autonomo	art. 14
SCHEDA 48		Giardino di impianto novecentesco non disegnato risultante da fusioni o frazionamenti	art. 14
SCHEDA 49		Giardino di impianto novecentesco non disegnato autonomo risultante da fusioni o frazionamenti	art. 14
SCHEDA 50		Giardino di impianto novecentesco disegnato	art. 14
SCHEDA 51		Giardino di impianto novecentesco disegnato autonomo	art. 14
SCHEDA 52		Giardino di impianto novecentesco disegnato risultante da fusioni o frazionamenti	art. 14
SCHEDA 53		Giardino di impianto novecentesco disegnato autonomo risultante da fusioni o frazionamenti	art. 14
SCHEDA 54		Corte o chiostro pertinente ad unità edilizie	art. 15
SCHEDA 55		Corte o chiostro pertinente ad unità edilizie risultante da fusioni o frazionamenti	art. 15
SCHEDA 56		Impianto scoperto per la pratica sportiva	art. 16
SCHEDA 57		Spazi non caratterizzati pertinenti ad unità edilizie	art. 17